



# CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **Linee guida operative e protocolli comportamentali per prevenire l'elusione delle regole minime di concorrenza nelle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

Allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022

Approvate con Delibera di G.C. n. 249 del 22.12.2016

1° Aggiornamento approvato con Delibera di G.C. n. 207 del 12.11.2018

2° Aggiornamento approvato con Delibera di G.C. n. 261 del 27 dicembre 2019

**Circolare applicativa alla luce della legge n. 120/2020**

**Premessa**

Con Delibera di Giunta Comunale n. 261 del 27.12.2019 sono state aggiornate, alla luce delle disposizioni della legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione - con modificazioni - del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cosiddetto **sblocca cantieri**) le "Linee guida operative e protocolli comportamentali per prevenire l'elusione delle regole minime di concorrenza nelle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" (d'ora in avanti "**Linee Guida**" o "**L.G.**") con Delibera di G.C. n. 249 del 22.12.2016 ed oggetto di un primo integrale aggiornamento approvato con Delibera di G.C. n. 207 del 12.11.2018.

Con la presente Circolare si intendono fornire alcune indicazioni operative alla luce delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020 (cosiddetto **Decreto Semplificazioni**) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11.09.2020.

Tale legge, **entrata in vigore il 15.09.2020**, introduce novità molto importanti in materia di procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture dedicando a tale materia l'intero Titolo I (*Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia*) - Capo I (*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*) che si articola in dieci articoli in forza dei quali vengono introdotte nell'ordinamento:

- a) **disposizioni aventi carattere derogatorio** alla disciplina ordinaria del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti "Codice"), con **efficacia temporale limitata al 31.12.2021**;
- b) **modifiche a regime** del Codice;
- c) **proroghe di sospensioni**, generalmente già introdotte con la legge n. 55/2019, all'efficacia di alcune norme del Codice.

Nelle more dell'emanazione del nuovo *Regolamento attuativo del Codice*, le disposizioni della legge n. 120/2020 innovano il metodo organizzativo e gestionale degli appalti di lavori, servizi e forniture e, pertanto, hanno riflesso sui contenuti delle su indicate **Linee Guida** di cui, nel seguito, vengono indicate le disposizioni oggetto di modifica/integrazione precisando che rimane immutato il contenuto dei paragrafi delle medesime Linee Guida che, nel seguito, non vengono citati.

**A - Ambito di applicazione e definizioni (Paragrafo 1 delle L.G.)**

Il contenuto del **Paragrafo 1** delle **Linee Guida** risultano tutti confermati fatta eccezione per il comma 15 nel quale la scadenza del 31.12.2020 risulta **prorogata al 31.12.2021** per effetto delle modifiche apportate all'art. 1 - comma 1, lett. a) - della legge n. 55/2019 dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020.

**B - Principi generali (Paragrafo 2 delle L.G.)**

Le disposizioni della legge n. 120/2020, pur rispondendo all'esigenza di imprimere una forte accelerazione alla realizzazione di investimenti sul territorio *al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19*, richiamano comunque l'applicazione dei principi generali del Codice.

Il rispetto di tali principi si riscontra anche nell'art. 2, comma 4, della suddetta legge 20/2020 (applicabile a tutti gli interventi, sia sopra che sotto soglia, relativi alle fattispecie ivi indicate e che costituisce, senza alcun dubbio, una delle previsioni più innovative) il quale, pur introducendo per una serie di contratti considerati "strategici" per la ripresa economica tali del Paese, la possibilità di *deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale*, fa comunque salvo il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, **dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del Codice e delle disposizioni in materia di subappalto.**

Quindi non potranno essere oggetto di deroga, pertanto, le disposizioni a presidio della concorrenza tra le quali citiamo:

- il possesso (ed il conseguente obbligo di verifica) dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- il possesso (ed il conseguente obbligo di verifica) dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del Codice richiesti per partecipare alla procedura di affidamento;
- l'istituto dell'avvalimento;
- l'istituto del soccorso istruttorio.

Al riguardo, pertanto, nulla è innovato nei contenuti del **Paragrafo 2** delle **Linee Guida** di cui si riportano i commi 1 e 2

1. *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui alle presenti Linee Guida, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, dall'art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e dall'art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 - comma 1, lett. aa) - del Codice.*

2. *Le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture devono sempre garantire la "qualità" delle prestazioni. Le procedure di "affidamento" devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Le procedure di "esecuzione" devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti espressamente consentiti dalle legge, a criteri espressamente previsti nei bandi di gara o nelle lettere di invito ispirati a esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale, della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.*

### **C - Modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia previste dalla legge n. 120/2020**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 35 del Codice ed a seguito della pubblicazione (Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L. n.279/23) dei Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, per i **settori ordinari** le soglie relative agli appalti e concessioni, **per il biennio 2020-2021**, sono le seguenti:

- per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni: **€ 5.350.000,00**;
- per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che **sono** autorità governative centrali: **€ 139.000,00**;
- per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (art. 3, comma 1 - lett. b, del Codice, **quindi anche il Comune**): **€ 214.000,00**;
- per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice: **€ 750.000,00**.

Ciò premesso in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture la legge n. 120/2020 introduce importanti novità disponendo che qualora la determina a contrarre, o altro atto equivalente di avvio del procedimento di affidamento, sia adottata entro la data del 31.12.2021, in deroga alle disposizioni del Codice, per i settori ordinari si debba procedere all'affidamento di contratti con le seguenti modalità:

#### **Contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria**

a) **affidamento diretto** (cosiddetto "**affidamento diretto puro**") per:

- a.1) lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- a.2) servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 75.000,00.

b) **procedura negoziata** di cui all'art. 63 del Codice, senza previa pubblicazione di un bando di gara e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, con le seguenti indicazioni:

#### **Servizi e forniture**

- b.1) per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di

progettazione, di importo pari o superiore ad € 75.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice: previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**;

#### Lavori

b.2) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro e inferiore ad € 350.000,00: previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**;

b.3) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 euro ed inferiore ad € 1.000.000,00: previa consultazione di almeno **dieci operatori economici**, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**;

b.4) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice: previa consultazione di almeno **quindici operatori economici**, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**.

#### Contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

c) **procedura aperta** (art. 60 del Codice), **procedura ristretta** (art. 61 del Codice), **procedura competitiva con negoziazione** (di cui all'art. 62 del Codice, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge), **dialogo competitivo** (di cui all'art. 64 del Codice). In tali casi, nelle procedure di affidamento, si utilizzano i termini ridotti previsti dal Codice: per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

d) **procedura negoziata** (di cui all'art. 63 del Codice), previa pubblicazione dell'**avviso di indizione della gara** o di altro atto equivalente e nel rispetto del **criterio di rotazione**, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, nella **misura strettamente necessaria** quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, **i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati**;

e) **procedura negoziata** (di cui all'art. 63 del Codice) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice in caso di **singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa** ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) i quali, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

#### Criterio di aggiudicazione dei contratti sottosoglia

L'art. 3, comma 1 - secondo periodo, della legge n. 120/2020 dispone che per gli affidamenti di cui alle precedenti lettere b.1), b.2), b.3) e b.4) la Stazione Appaltante può procedere all'aggiudicazione dell'appalto facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al criterio del prezzo più basso: ciò nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

La norma fa riferimento alla sola procedura negoziata e non anche all'affidamento diretto che, per definizione e prassi operativa, non è rigidamente legato al rispetto delle formalità tipiche di una gara d'appalto e, pertanto, si concilia più difficilmente con il ricorso al criterio dell'OEPV che impone, al fine di garantire obiettività e trasparenza nella valutazione delle offerte, una certa "burocratizzazione" del procedimento: ciò non toglie, tuttavia, che anche nel caso di una procedura di affidamento diretto, qualora le caratteristiche specifiche del contratto da affidare lo richiedano, si possa motivatamente articolare un procedimento ad inviti e far ricorso al criterio dell'OEPV.

Pur se la norma opera una sostanziale equiordinazione tra i due criteri di aggiudicazione - superando, di fatto, le disposizioni dell'art. 95, commi 2 - 3 - 4 e 5, del Codice - è altrettanto vero che per appalti di servizi di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice (soprattutto se ad alta intensità di manodopera), appare più opportuno il ricorso al criterio dell'OEPV al fine di ottenere la prestazione che, anche qualitativamente, sia quella migliore possibile per la Stazione Appaltante.

Si ricorda, infine, che il criterio del prezzo più basso – come disposto dall'art. 3, comma 1, terzo periodo, della legge n. 120/2020, comporta necessariamente l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 - commi 2, 2-bis e 2-ter - del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

### **Obbligo del rispetto delle disposizioni della legge n. 120/2020 per affidamenti sottosoglia**

Per il sottosoglia la legge n. 120/2020 ha introdotto una deroga alle disposizioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, semplificando le procedure di affidamento che sono ridotte, come detto in precedenza, a due sole fattispecie: **affidamento diretto** (cosiddetto affidamento diretto puro) e **procedura negoziata**. Tale deroga si applica agli appalti per i quali la determina a contrarre, o altro atto equivalente di avvio della procedura di affidamento, sia adottata nel periodo che va dal **17 luglio 2020** (entrata in vigore del decreto semplificazioni) al **31 dicembre 2020**.

Al di là del tenore letterale della norma, in funzione delle specifiche caratteristiche ed esigenze del contratti da affidare è possibile – con **adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento** sancito dalla legge n. 241/1990 – ricorrere alle procedure ordinarie anche per l'affidamento di contratti sottosoglia: ciò tenuto conto, tuttavia, dell'obbligo sancito dalla legge n. 120/2020 di rispettare i termini **entro i quali va individuato l'affidatario del contratto** (affidatario provvisorio e, quindi, prima della verifica sul possesso dei requisiti previsti dalla legge e/o richiesti per l'affidamento); tali termini decorrono dalla data di adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente di avvio della procedura di affidamento e sono pari a:

- **due mesi** nel caso di affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 nonché di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 75.000,00;
- **quattro mesi** nel caso di affidamento, con procedura negoziata, di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria nonché di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 75.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria.

### **D - Responsabile Unico del Procedimento (*Paragrafo 3 delle Linee Guida*)**

La legge n. 120/2020 conferma l'obbligo, per ogni procedura di affidamento (a prescindere dalle modalità di affidamento e dall'importo dello stesso) di nomina del R.U.P. al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dal Codice (con particolare riguardo all'art. 31 e meglio definiti nelle Linee Guida Anac n. 3), dalla legge n. 241/1990 e dall'art. 89 - comma 1, lett. c) - del D.Lgs. n. 81/2008 (ove ricorra il caso).

In tal senso si richiamano i contenuti del **Paragrafo 3** delle **Linee Guida** rispetto ai quali nulla è innovato fatto salvo quanto di seguito specificato.

Per procedure di affidamento avviate entro la data del 31.12.2012, infatti, la legge n. 120/2020 detta le seguenti disposizioni integrative rispetto al Codice:

a) il mancato rispetto dei termini per l'aggiudicazione dell'appalto o per l'individuazione definitiva del contraente possono essere valutati ai fini della responsabilità del R.U.P. per danno erariale. Si ricorda che, nel caso di appalti sottosoglia tali termini sono pari a:

- **due mesi** nel caso di **affidamento diretto** di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 nonché di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 75.000,00;
- **quattro mesi** nel caso di **affidamento con procedura negoziata** di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria nonché di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 75.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

tali termini decorrono dalla data di adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente di avvio della procedura di affidamento;

b) parimenti può essere valutata ai fini della responsabilità del R.U.P. per danno erariale la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso. Al riguardo si evidenzia

che, ai sensi dell'art. 8 - comma 1, lett. a), della legge n. 120/2020, per le procedure di affidamento di contratti avviate dal 17 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza (ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

c) è obbligatorio dare evidenza dell'avvio di una procedura negoziata preordinata all'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria nonché all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 75,000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;

d) è confermato l'obbligo di pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, che deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati a formulare offerta: tale obbligo non sussiste solo per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

e) per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (sia se effettuati mediante affidamento diretto che mediante procedura negoziata in funzione dell'importo dello stesso affidamento) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che la stazione appaltante deve indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 del Codice;

f) fino al 31 dicembre 2021, viene introdotta una modalità semplificata per le verifiche antimafia: si procede, infatti, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria il quale è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze di ogni altra banca dati disponibile, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. Ciò, tuttavia, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4 - lettere a) - b) e c), del D.Lgs. n. 159/2011. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Dalle disposizioni di cui sopra nascono, in capo al R.U.P., le seguenti incombenze:

**lettera a):** nella determina a contrarre (o nell'atto equivalente di avvio della procedura di affidamento) va indicato il termine entro il quale, ai sensi della legge n. 120/2020, di deve pervenire all'aggiudicazione dell'appalto o all'individuazione definitiva del contraente;

**lettera b):** nella determina a contrarre (o nell'atto equivalente di avvio della procedura di affidamento) va indicato, altresì, il termine entro il quale, ai sensi delle disposizioni del Codice (vedi art. 32, comma 8 - primo periodo) si deve pervenire alla stipula del contratto. L'indicazione di tale termine acquista particolare importanza alla luce del fatto che la mancata o tardiva stipulazione del contratto, qualora derivante da circostanze imputabili al contraente, costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di affidamento o causa di risoluzione contrattuale per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Parimenti nella determina a contrarre si deve specificare che si intende sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza o, per i servizi e forniture, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 8, comma 1 - lett. a), della legge n. 120/2020 (si veda anche il successivo art. 8);

**lettera c):** a seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, è obbligatorio pubblicare un "avviso di indizione gara" da non confondersi con l'avviso a manifestare interesse a partecipare alla gara d'appalto che sta a monte dell'indagine di mercato finalizzata a selezionare gli operatori economici da invitare a formulare offerta. Tale avviso contiene sostanzialmente i seguenti dati:

1. Indicazione dell'amministrazione aggiudicatrice;
2. Oggetto dell'appalto;
3. Riferimenti del R.U.P.;
4. Riferimenti della Determina a Contrarre o dell'atto equivalente di avvio della procedura;
5. Luogo di esecuzione e Codice NUTS;
6. CPV;
7. CUP (ove previsto);

8. CIG;
9. Importo stimato dell'appalto, Iva esclusa;
10. Importo oneri della sicurezza, Iva esclusa, da non assoggettare a ribasso d'asta;
11. Eventuale suddivisione in lotti;
12. Requisiti richiesti per partecipare alla gara d'appalto;
13. Procedura di aggiudicazione prescelta (che, evidentemente, è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 - comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016);
14. Criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo oppure OEPV);
15. Modalità di scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta (elenco fornitori della Stazione Appaltante o Indagini di Mercato con avviso a manifestare interesse);
16. Nel caso di indagine di mercato: numero di manifestazioni di interesse pervenute e numero di manifestazioni di interesse ammesse;
17. Numero degli operatori economici da invitare a presentare offerta (i cui nominativi devono rimanere segreti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte);
18. Modalità di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta (ad esempio sorteggio);
19. Termine di presentazione delle offerte;
20. Termine per l'aggiudicazione dell'appalto o per l'individuazione definitiva del contraente;
21. Ammontare della cauzione provvisoria eventualmente richiesta con indicazione dei motivi in forza dei quali, in considerazione della tipologia e specificità della procedura di gara, ricorrano particolari esigenze che giustificano la richiesta di presentazione di detta garanzia;
22. Servizio/Ufficio/link presso il quale è possibile consultare i documenti posti a base di gara.

**lettera d):** è obbligatorio pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, Al riguardo si evidenzia che tale obbligo, escluso solamente per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è già previsto dall'art. 29 del Codice;

**lettera e):** nella determina a contrarre o nell'atto equivalente di avvio della procedura di affidamento vanno indicati i motivi in forza dei quali, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura di gara, ricorrano particolari esigenze che giustificano la richiesta di presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

#### **E - Stipula del contratto (Paragrafo 4 delle L.G.)**

Sono integralmente confermati i contenuti del **Paragrafo 4** delle **Linee Guida** in ordine alle modalità di stipula del contratto in relazione all'importo del contratto stesso.

Si ritiene di dover evidenziare che la legge n. 120/2020, di fatto, rafforza l'obbligo di stipula del contratto stabilendo che, la mancata o intempestiva stipula dello stesso può essere valutata ai fini della responsabilità del R.U.P. per danno erariale.

Si ritiene, altresì, di dover evidenziare che per la stipula del contratto è necessario aver prima effettuato, con esito favorevole, la verifica in capo all'affidatario del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento del contratto: è solo in esito a tale verifica, infatti, che diviene efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice (si veda anche il successivo **Paragrafo O**).

#### **F - Requisiti soggettivi degli operatori economici (Paragrafo 7 delle L.G.)**

Riguardo ai requisiti soggettivi degli operatori economici, si segnala che la legge n. 120/2020 dispone una modifica alle disposizioni dell'art. 80, comma 4, del Codice che attualmente dispone quanto segue:

*4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative*



al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. **Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

Il R.U.P., in sede di verifica del possesso dei requisiti, sarà tenuto ad operare le necessarie verifiche in esito alle quali valutare se ricorrono, o meno, le condizioni di esclusione dell'operatore economico.

#### **G - Modalità di acquisizioni sottosoglia - Determina a contrarre (Paragrafo 8 delle L.G.)**

I contenuti del **Paragrafo 8** delle **Linee Guida** non risultano, in realtà, modificati dalle disposizioni della legge n. 120/2020 in quanto le disposizioni del Codice ivi richiamate non risultano abrogate da tale legge che, in realtà, con gli artt. 1 e 2 affianca alle disposizioni del Codice (da applicare a regime) disposizioni derogatorie da applicare nel caso di appalti per i quali la determina a contrarre, o l'atto equivalente di avvio della procedura di affidamento, sia adottato a partire dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

I contenuti di tale paragrafo, pertanto, sono confermati con la precisazione che, per affidamenti di contratti sottosoglia rientranti nella disciplina della legge n. 120/2020, le modalità di affidamento sono quelle evidenziate nel precedente **Paragrafo C** della presente circolare ed i contenuti della determina a contrarre dovranno essere integrati come indicato al precedente **Paragrafo D** della presente circolare.

#### **H - Rotazione degli affidamenti e degli inviti (Paragrafo 9 delle L.G.)**

Nel caso di appalti per i quali la determina a contrarre, o l'atto equivalente di avvio della procedura di affidamento, sia adottato a partire dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 si applicano comunque le disposizioni del **Paragrafo 9** delle **Linee Guida** in considerazione del fatto che le disposizioni della legge n. 120/2020 richiamano comunque la necessità del rispetto, tra l'altro, del principio di rotazione.

Con riferimento alle disposizioni del comma 4 del citato **Paragrafo 9** si ritiene, tuttavia, che le fasce di valore economico, per appalti rientranti nella disciplina della legge n. 120/2020 (pertanto avviati entro il 31.12.2021), possano essere così rideterminate:

##### **A) Per i servizi e le forniture:**

- fascia 1) importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e pari o inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) e pari o inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- fascia 3) importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00);
- fascia 4) importo pari o superiore ad € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria cui all'art. 35 del Codice;
- fascia 5) (soppressa)

##### **B) Per i lavori:**

- fascia 1) importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e pari o inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);



- fascia 3) importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- fascia 4) importo pari o superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) ed inferiore ad € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00);
- fascia 5) importo pari o superiore ad € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) ed inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00);
- fascia 6) importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria cui all'art. 35 del Codice;

**C) Per i servizi di ingegneria ed architettura:**

- fascia 1) importo non superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) ed inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00);
- fascia 3) importo pari o superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00);
- fascia 4) importo pari o superiore ad € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria cui all'art. 35 del Codice;

Si evidenzia che per le procedure negoziate disciplinate dall'art. 1, comma 2 - lett. b), della legge n. 120/2020 il legislatore fa riferimento al rispetto di un criterio di rotazione che tenga conto anche di una **diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**. L'Anac ha rilevato che tale previsione *desta qualche perplessità, in quanto non precisa su che base, regionale, provinciale o altro, vada considerata la diversa la dislocazione territoriale, e sembra dunque destinata a causare disomogeneità in fase applicativa, inoltre, introducendo limitazioni di tipo territoriale, rischia di essere produttiva di quegli stessi effetti discriminatori ratione loci che – con consolidato orientamento – la giurisprudenza (e la stessa Autorità) censurano in quanto lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza.*

Al riguardo si ritiene che il R.U.P. debba fare riferimento alle disposizioni delle Linee Guida Anac n. 4, che, in coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell'art. 36 del Codice, disciplinano compiutamente tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto.

**I - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (Paragrafo 11 delle L.G.)**

Può ripetersi, anche per il **Paragrafo 11** delle **Linee Guida**, quanto già detto al precedente **Paragrafo G** della presente circolare precisando che, ai sensi dell'art. 1 - comma 2, lett. a) - della legge n. 120/2020, nel caso di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 il limite per l'affidamento diretto (cosiddetto **affidamento diretto puro**) risulta elevato da € 40.000,00 ad € 150.000,00, per lavori, e ad € 75.000,00, per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

Si richiamano, in ogni caso, le seguenti disposizioni del **Paragrafo 11** delle **Linee Guida**, comunque applicabili agli affidamenti diretti di cui al comma precedente:

- l'affidamento diretto si configura come una procedura finalizzata a consentire l'affidamento di un appalto di importo inferiore ai limiti di legge senza necessità di una formale procedura di gara, consentendo al Comune di procedere all'affidamento del contratto previa valutazione di proposte tecnico/economiche di operatori economici individuati, mediante procedure informali;
- è possibile procedere all'affidamento diretto di un contratto con un unico provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 2 - ultimo periodo, del Codice e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020;
- valgono le disposizioni dei **punti dal n. 8 al n. 16** del **Paragrafo 11** delle **Linee Guida** fatto salvo il diverso ammontare delle soglie di affidamento;
- valgono le disposizioni dei **punti dal n. 21 al n. 27** del **Paragrafo 11** delle **Linee Guida** fatto salvo il diverso ammontare delle soglie di affidamento e con la precisazione che i contenuti dell'atto unico di cui al paragrafo 11.6 vanno integrati come specificato al precedente **Paragrafo D** della presente circolare;

- on va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta e che la stazione appaltante deve adeguatamente motivare. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 del Codice;
- valgono le disposizioni dei **punti dal n. 31 al n. 32 del Paragrafo 11 delle Linee Guida**;
- al fine di garantire la rotazione, la trasparenza e libera concorrenza, nel corso dell'anno solare potranno essere affidati al medesimo fornitore, mediante affidamento diretto, fino ad un massimo di n. 5 (cinque) contratti. A prescindere dal numero di affidamenti diretti al medesimo fornitore, il valore complessivo degli affidamenti nell'anno solare non potrà, di regola e salvo eccezioni adeguatamente e dettagliatamente motivate, superare il limite massimo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per lavori ed € 75.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- valgono le disposizioni dei **punti dal n. 34 al n. 40 del Paragrafo 11 delle Linee Guida**.

### **L - Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) (Paragrafo 12 delle L.G.)**

Rimangono sostanzialmente invariate le disposizioni del **Paragrafo 12 delle Linee Guida**, fermo restando che la procedura negoziata può essere utilizzata, nel caso di appalti avviati dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

- 1) per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 75.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice: previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**;
- 2) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro e inferiore ad € 350.000,00: previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**;
- 3) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 euro ed inferiore ad € 1.000.000,00: previa consultazione di almeno **dieci operatori economici**, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**;
- 4) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice: previa consultazione di almeno **quindici operatori economici**, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione di un "avviso di indizione gara" come specificato al precedente **Paragrafo D** della presente circolare.

### **M - Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000,000,00 (Paragrafo 14 delle L.G.)**

Per appalti avviati dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 il ricorso alle procedure ordinarie è limitato all'affidamento di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.

L'art. 2, comma 3, della legge n. 120/2020, cui si rimanda, individua dei casi specifici per i quali anche nel caso di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria si può fare ricorso alla procedura negoziata del cui all'art. 63 del Codice.

### **N - Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (Paragrafo 16 delle L.G.)**

Le disposizioni dell'art. 1 della legge n. 120/2020 introducono deroghe all'art. 36, comma 2, ed all'art. 157, comma 2, del Codice. Ciò vuol dire che per l'affidamento di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo si può procedere:

- a) mediante affidamento diretto se di importo inferiore ad € 75.000,00;
- b) mediante procedura negoziata se di importo pari o superiore ad € 75.000,00 ed inferiore alla soglia di cui

all'art. 35, comma 1, del Codice;

c) mediante procedura ordinaria se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, del Codice.

Sembrirebbe scomparire dall'ordinamento, pertanto, la procedura di affidamento diretto mediato relativa ai contratti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 prevista dal combinato disposto dell'art. 36, comma 2 - lett. b), e dell'art. 157, comma 2, del Codice anche se tali disposizioni non risultano abrogate, ma solo derogate, dalle disposizioni della legge n. 120/2020.

In ordine al criterio di affidamento si rappresenta che l'art. 1, comma 3 - secondo periodo, della legge n. 120/2020 dispone che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento si può procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso: ciò, tuttavia, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice. Alla luce di quanto sopra, pertanto, si può ricorrere esclusivamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 40.000,00.

Sarà necessario di volta in volta chiarire, in relazione allo specifico contratto, come si possa conciliare l'obbligo di applicazione del criterio dell'OEPV con l'affidamento diretto di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 75.000,00.

Le disposizioni del **Paragrafo 16** delle **Linee Guida** sono comunque applicabili alle procedure di affidamento fatta salva la modifica delle soglie dei contratti e delle relative procedure come in precedenza indicate.

## **O - Esecuzione del contratto (Paragrafo 20 delle L.G.)**

Rimangono sostanzialmente invariate le disposizioni del **Paragrafo 20** delle **Linee Guida**, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8 - comma 1, lett. a) - della legge n. 120/2020, per le procedure di affidamento avviate dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8. del Codice nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

La citata disposizione legislativa va letta alla luce delle disposizioni del Codice che regolano il procedimento conclusivo della fase di affidamento di un appalto:

- a) al termine della gara d'appalto il R.U.P., eseguiti i necessari controlli sulle procedure, redige la proposta di affidamento di cui all'art. 33, comma 1, del Codice;
- b) entro i termini previsti dal citato art. 33, eseguite le necessarie verifiche sulla proposta di aggiudicazione, l'appalto viene aggiudicato con Determina dirigenziale ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice;
- c) a seguito dell'aggiudicazione (che, per gli appalti sottosoglia disciplinati dalla legge n. 120/2020, deve intervenire entro il termine massimo di due mesi - per affidamento diretto - o quattro mesi - per procedura negoziata - decorrenti dalla data di adozione dell'atto di avvio della procedura) si può procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8. del Codice;
- d) la consegna in via d'urgenza avviene nelle more dell'espletamento delle procedure di verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- e) eseguite le verifiche di legge (in relazione alle quali si rimanda alle disposizioni della Linee Guida e delle Linee Guida Anac n. 4 nonché alle disposizioni dell'art. 3 della legge n. 120/2020) l'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e solo allora si potrà procedere alla stipula del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 32 ed entro i termini ivi previsti;
- f) se l'efficacia dell'aggiudicazione avviene in un momento successivo alla stessa aggiudicazione è necessario assumere una Determina dirigenziale di presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario comporta la necessità che nel verbale di cui all'art. 5 o all'art. 19 del D.M. n. 49/2018 venga inserita la seguente clausola:

**La consegna dei lavori in via d'urgenza (o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nel caso di servizi e forniture) di cui al presente verbale viene disposta nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo all'aggiudicatario il quale, senza riserve ed obiezioni di sorta, dichiara di essere consapevole che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché all'incameramento della cauzione definitiva - ove richiesta - o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 (dieci per cento) del valore del contratto.**

Dell'inserimento di tale clausola nel verbale va data notizia nei documenti posti a base della procedura di affidamento e, più specificatamente, nella lettera di invito a formulare offerta e/o nel disciplinare di gara.

#### **P - Aggiornamento del quadro economico (Paragrafo 22 delle L.G.)**

Rimangono sostanzialmente invariate le disposizioni del **Paragrafo 22** delle **Linee Guida** con la seguente modifica al comma 2 valida per affidamenti avviati dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

*2. In deroga al comma precedente, nel caso di variazioni contrattuali di modesto importo che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:*

- *importo non eccedente il 15% del contratto;*
- *importo non superiore ad € 150.000,00 (escluso IVA), per lavori, e ad € 75.000,00 (escluso IVA), per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;*

*l'utilizzo delle sole economie di gara può essere autorizzato anche direttamente dal Dirigente/Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento, previa concertazione con il Servizio Finanziario dell'Ente in relazione al rispetto delle previsioni del bilancio di previsione.*

#### **Q - Prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Polizze assicurative. Polizza per il pagamento della rata di saldo (Paragrafo 23 delle L.G.)**

Rimangono sostanzialmente invariate le disposizioni del **Paragrafo 23** delle **Linee Guida** con la precisazione che per l'affidamento di contratti sottosoglia avviati dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 **la sola cauzione definitiva** di cui all'art. 93 del Codice non è richiesta salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante deve motivatamente indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 del Codice.

Sono, per contro, dovute le ulteriori garanzie previste dal Codice come indicato dal **Paragrafo 23** delle **Linee Guida**.

Il Dirigente dei Settori IV e V  
Ing. Filippo Vittori

Il Segretario Generale  
D.ssa Daniela Urtesi